

LICEO SCIENTIFICO STATALE "PITAGORA"

Via 1° Maggio- SELARGIUS (CA)
Tel+39.070.850380 - Fax+39.070.841886 - e-mail: caps120008@istruzione.it;
sito istituzionale:
<http://www.liceopitagoraselargius.gov.it>
Cod. Fisc. 80013830924

POLICY BULLISMO E CYBERBULLISMO

- PROTOCOLLO D'INTERVENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA -

Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo¹



TEAM delle EMERGENZE

DIRIGENTE SCOLASTICO	PROF.SSA PAOLA COSSU
DOCENTE REFERENTE	PROF. DANILO LITTARRU
PSICOLOGA SCOLASTICA	DR.SSA STEFANIA DESOTGIU
ANIMATRICE DIGITALE	PROF.SSA MARIA PAOLA SENIS
REFERENTE INCLUSIONE	PROF.SSA MARIA CLAUDIA ANNESE

¹ A cura del docente referente: Prof. Danilo Littarru - docente IRC, dottore in Psicologia clinica e della riabilitazione e In Pedagogia ad indirizzo psico-educativo. Contatto email: danilo.littarru@liceopitagoraselargius.edu.it

La scuola è una comunità` educante e come tale ha il compito e il dovere di salvaguardare il benessere psico-fisico di tutti i suoi componenti. In siffatto contesto formativo, è necessario conoscere e prevenire atti di bullismo e cyberbullismo che comportano una serie di violenze fisiche e/o psicologiche. Le nuove tecnologie, le comunità` virtuali, le comunicazioni digitali devono essere fruibili dagli studenti in modo critico e responsabile, non solo supportati da un'adeguata formazione, ma anche tutelati dalla normativa vigente, **in particolare dalla legge 71/2017**.

È fondamentale favorire:

l'informazione, la conoscenza e la divulgazione di comportamenti corretti per tutta la comunità scolastica, al fine di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo.



STRUTTURA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo è composto da:

PREMESSA: FINALITÀ DEL PROTOCOLLO

PARTE I: BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Definizione di bullismo. Tipologie di cyberbullismo
- Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA: Legge 29 maggio 2017 n.71

- Responsabilità giuridica. Principale normativa scolastica di riferimento

PARTE II: RUOLI COMPETENZE E AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO

- Ruoli e competenze

AZIONI DI PREVENZIONE DI CONTRASTO

- Intervento in casi di bullismo e/o cyberbullismo. Schema procedure in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo

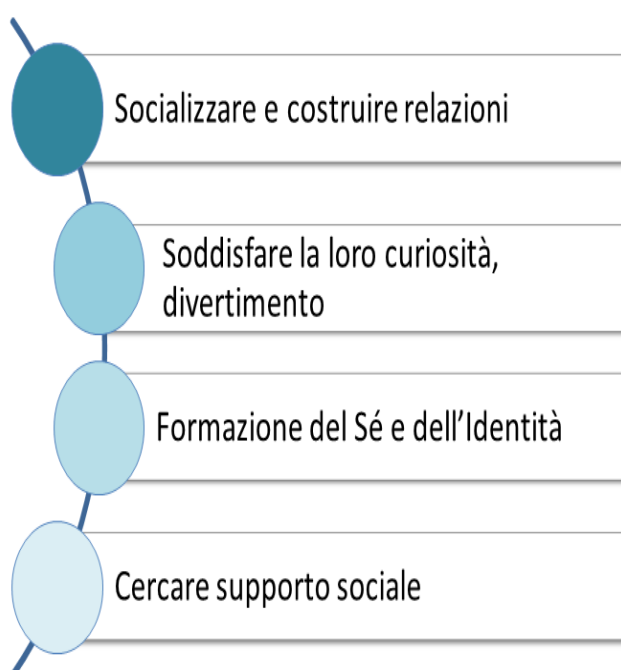
ALLEGATO 1: Modello per la segnalazione di episodi di cyberbullismo

ALLEGATO 2: Indirizzi utili

PREMESSA

Il Liceo Scientifico “Pitagora” Selargius si propone, in un clima di socialità proattiva e convivenza democratica, di far acquisire all’adolescente attitudini di rispetto, preparandolo ad affrontare le sfide che la vita adulta pone; inoltre favorisce un clima di benessere adeguato all’insegnamento e all’apprendimento.

Il miglioramento della convivenza si inserisce nella politica generale della Scuola, descritta sia nel PTOF sia nel PAI, e comprende attività in diversi ambiti che vanno dai più globali, quali l’organizzazione dei vari livelli di studio, ai più particolari, quali l’appoggio agli studenti, attraverso il percorso dell’educazione alla legalità, soffermandosi su aspetti specifici quali ad esempio il bullismo ed il cyberbullismo. La Scuola opera attraverso attività di Classe miranti alla prevenzione; è attivo uno sportello di ascolto e sostegno psicologico.

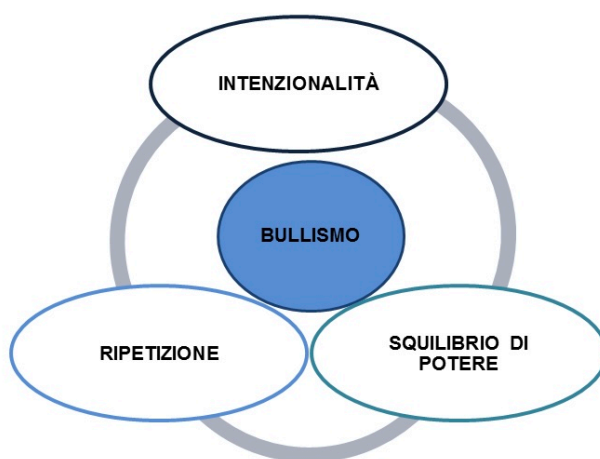


PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

IL BULLISMO è un fenomeno ormai noto, viene definito come una tipologia di comportamento aggressivo particolarmente insidioso e pervasivo che si basa sull'intenzione ostile di uno o più ragazzi, sulla ripetitività nel tempo dell'azione persecutoria e sulla debolezza della vittima che difficilmente riesce a difendersi. Una definizione sintetica ed efficace è quella tratta dai lavori di Sharp e Smith (1994) che parla di "*abuso tra pari*", cioè di relazioni sociali tra compagni improntate a ruoli di potere e di controllo.

BULLISMO Le caratteristiche

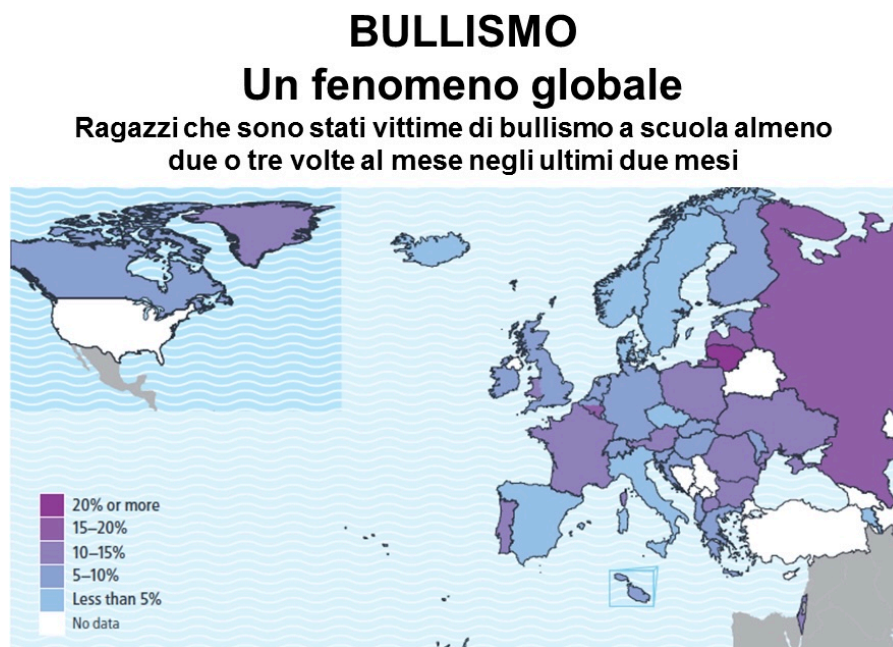


Le caratteristiche distintive del fenomeno possono essere così riassunte:

- **INTENZIONALITÀ**, cioè il fatto che il bullo mette in atto premeditatamente dei comportamenti aggressivi con lo scopo di offendere l'altro o di arrecargli danno; è questo un aspetto rilevante, sebbene non sempre tutti i ragazzi abbiano piena consapevolezza di cosa stanno facendo;
- **PERSISTENZA**: sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di bullismo, l'interazione bullo-vittima è caratterizzata dalla ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo;

■ **ASIMMETRIA DI POTERE:** si tratta di una relazione fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e la vittima che non è in grado di difendersi;

■ **NATURA SOCIALE DEL FENOMENO:** come testimoniato da molti studi, l'episodio avviene frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo o semplicemente sostenere e legittimare il suo operato.



Per poter parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- ⇒ prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo; azioni continuative e persistenti;
- ⇒ azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- ⇒ disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Non si può parlare di bullismo

- ⇒ Per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto occasionale.
- ⇒ Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento, quali lo scherzo, il litigio o diversi tipi di reato.
- ⇒ **Cosa non è bullismo:** è necessario sottolineare *che giochi turbolenti e le "lotte", particolarmente diffusi tra ragazzi, o la presa in giro "per gioco" non sono definibili come bullismo in quanto implicano una simmetria della relazione, cioè una parità di potere e di forza tra i due soggetti implicati e una alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato.*

IL CYBERBULLISMO

Esistono diverse definizioni di cyberbullismo, ma in generale si ritiene che sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.

Secondo la definizione di uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, per cyberbullismo si intende *"una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, agita contro un singolo o un gruppo con l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi"*. Il cyberbullismo o bullismo elettronico comprende quindi **tutte le forme di prevaricazione e prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, sms con smartphone, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi sulla rete finalizzato a insultare o minacciare qualcuno**. Costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente attraverso l'utilizzo della rete.

Se da un lato la rete rappresenta per i ragazzi un mezzo per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare e giocare, dall'altro li espone a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

Una definizione di cyberbullismo viene data dall'art. 1 della Legge 29 maggio 2017 n.71, recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017.

Con l'espressione cyberbullismo si intende

"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".



Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Provocazione (Flaming)**: un *flame* è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Molestia (Harassment)**: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una

relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.

■ **Persecuzione (Cyberstalking):** questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

■ **Denigrazione (Denigration):** distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".

■ **Furto d'identità (Impersonation):** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il cyberbullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

■ **Carpire e Diffondere (Trickery e Outing):** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.

■ **Esclusione (Exclusion):** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

■ **Esposizione (Exposure):** la pubblicazione on line di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.

■ **Sexting:** consiste nella diffusione tramite invio di messaggi via smartphone e/o internet di materiale riservato che ritrae la vittima in fotografie sessualmente esplicite, video clip intimi, ecc. Spesso tali immagini o video, anche se inviate ad una stretta cerchia di persone, si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi alla persona ritratta.

■ **Ricatto (Sextortion):** pratica utilizzata per estorcere denaro e/o prestazioni illecite, si ricatta la vittima per non pubblicare foto o filmati che ne possano compromettere la reputazione.

■ **Pestaggio in rete (Cyberbashing o Happy slapping):** si verifica quando un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line (possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più "divertente", consigliarne la visione ad altri...).

CONTESTO ONLINE: CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

	CONTENUTO Ragazzo «ricevente»	CONTATTO Ragazzo come partecipante- vittima	CONDOTTA Ragazzo è attore
Aggressivo	Violenza / contenuti cruenti	Vittima di bullismo, Molestie, stalking	Cyberbullismo
Sessuale	Contenuti Pornografici	Grooming, ricevere richieste sessuali	Molestare sessualmente Sexting
Valori	Razzismo, informazioni basate su odio e pregiudizi	Ricevere informazioni fuorvianti, Persuasione ideologica. plagio	Fornire consigli (ad esempio suicidio / proanoressia/Autolesionismo)
Commerciale	Pubblicità, spam, sponsorizzazione	Violazione della privacy/ abuso di dati personali	Pirateria Gioco d'azzardo

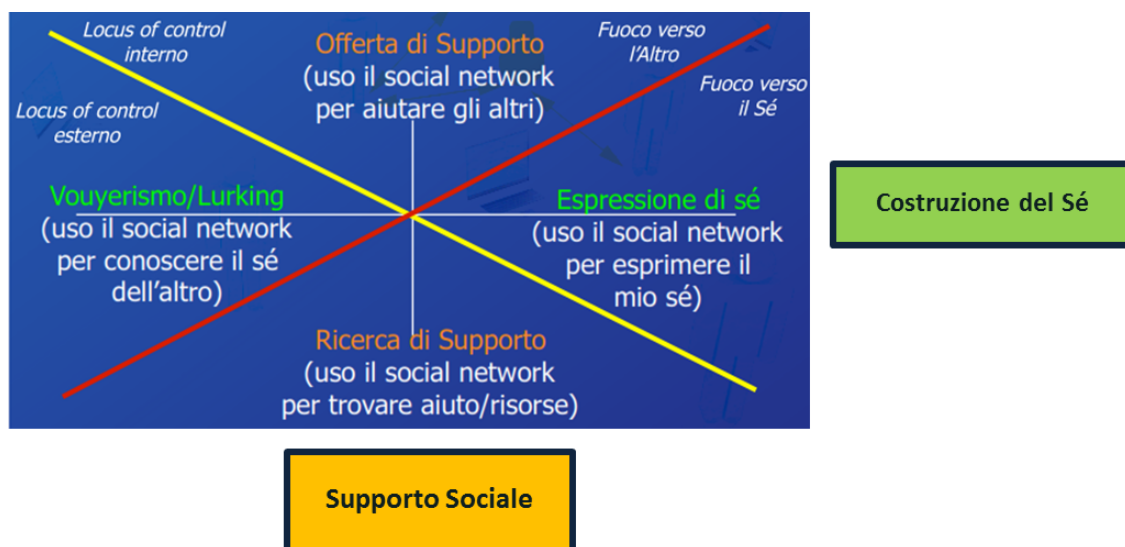
Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione l'utilizzo dei mezzi informatici, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche. Vediamo quali:

- Nel *bullismo* le prepotenze avvengono in contesti reali e quindi in presenza.
- Nel *cyberbullismo* le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo con conseguente aggravio della sofferenza della vittima.
- *I bulli* di solito sono conosciuti dalla "vittima".
- *I cyberbulli* possono anche essere sconosciuti; l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio²
- *il bullo* vede le conseguenze del proprio comportamento (consapevolezza cognitiva ma non emotiva) e da essa trae soddisfazione

² È bene ricordare che ogni computer lascia delle "impronte" che possono essere identificate in qualsiasi momento dalla polizia postale.

- *nel cyberbullismo* lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia nei confronti della vittima, si tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de-umanizzandola.
- *Nel bullismo* vi è deresponsabilizzazione, minimizzazione, attribuzione di colpa alla vittima da parte di chi commette le prepotenze: “Non è colpa mia, è uno scherzo”.
- *Nel cyberbullismo* si possono rilevare anche processi di depersonalizzazione, dove le conseguenze delle proprie azioni vanno prescritte alle identità alterate utilizzate online.
- *Nel bullismo* la presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione, il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la protezione del mezzo informatico. I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono persone presenti durante l’accaduto.
- *Nel cyberbullismo* i testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso ovunque. Un commento, un’immagine o un video postati possono essere visibili ed utilizzati da parte di milioni di persone;
- *Nel bullismo* sono solo i bulli a mettere in atto i comportamenti aggressivi, in quanto la vittima raramente reagisce. I gregari possono essere semplici spettatori o incitare il bullo nella messa in atto dei comportamenti aggressivi;
- *Nel cyberbullismo* anche la vittima, che è tale nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo. I gregari possono essere spettatori passivi, ma possono diventare attivi e partecipare nelle prepotenze virtuali.



(Riva, 2012)

La Legge 29 maggio 2017 n.71 (*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*) introduce delle novità rispetto al passato.

■ **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

■ **Oscuramento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore utilizzando il modulo in allegato al presente Protocollo.

■ **Ruolo delle Istituzioni scolastiche nel contrasto al cyberbullismo:** come previsto dalla normativa anche il nostro Liceo Scientifico "Pitagora" ha individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il MIUR ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Alle singole istituzioni scolastiche è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, attraverso la collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell'Ordine, nonché enti e associazioni del territorio sensibili alle tematiche. Il Dirigente che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

■ **Ammonimento da parte del Questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore. A tal fine il Questore convoca il minore, insieme ad almeno

un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

■ **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Responsabilità giuridica

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

■ **Culpa del “bullo” minore:** va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

■ **Culpa in vigilando ed educando dei genitori:** si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere economicamente il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

■ **Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:** l'art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” *Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.* La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

PARTE II

RUOLI COMPETENZE ED AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE

RUOLI E COMPETENZE

■ Il Dirigente Scolastico:

- ⇒ adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo e del cyberbullismo e la loro riduzione;
- ⇒ individua attraverso il Collegio dei Docenti un docente in qualità di Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- ⇒ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ⇒ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutti gli stakeholders componenti della comunità scolastica;
- ⇒ prevede all'interno del PTOF - Piano della formazione dei docenti - eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- ⇒ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ⇒ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- ⇒ qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva, ai sensi della L. 71/17, le azioni adeguate anche di carattere educativo.

■ **Il Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo:**

- ⇒ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- ⇒ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- ⇒ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione
- ⇒ cura rapporti di rete fra scuole dell'AT 13-14 per eventuali convegni/seminari/corsi,
- ⇒ garantisce un Audit interno con possibilità di segnalazioni anonime e riservate in un BOX interno per comunicazioni cartacee sito in zona bidelleria ed un indirizzo e-mail dedicato;
- ⇒ gestisce uno sportello di ascolto e segnalazione interno nella sede dell'Istituzione scolastica;
- ⇒ Supporta i Consigli di classe che richiedano interventi per la segnalazione e gestione di casi critici;

- ⇒ Collabora con la Psicologa d'Istituto negli interventi spesso integrati e nella formazione per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e relazionale.

■ Il Servizio di Psicologia Scolastica:

- ⇒ La psicologa d' Istituto, iscritta all'Albo degli psicologi svolge attività di sportello di ascolto nella sede dell'Istituzione scolastica;
- ⇒ collabora e supporta i Consigli di classe su segnalazione di casi particolarmente critici, intervenendo come osservatrice in classe o/e effettuando interventi formativi per la classe o piccoli gruppi;
- ⇒ Garantisce percorsi rieducativi dell'intelligenza emotiva ed affettiva individuali o per gruppi, su richiesta dei consigli di classe. Se trattasi di misure che accompagnano provvedimenti disciplinari cura i rapporti con le famiglie;
- ⇒ collabora in stretto coordinamento con il Referente per il Bullismo-Cyberbullismo;
- ⇒ garantisce un Audit interno con possibilità di segnalazioni anonime e richieste riservate in un BOX interno per comunicazioni cartacee sito in zona bidelle ria ed un indirizzo e-mail dedicato;

■ Il Consiglio d'Istituto:

- ⇒ approva e adotta il Protocollo per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo e le modifiche al Regolamento d'Istituto relative al bullismo e cyberbullismo;
- ⇒ qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di cyberbullismo che configurino reati, si pronuncia- previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.

■ Il Collegio dei Docenti:

- ⇒ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
- ⇒ prevede all'interno del PTOF (Piano della formazione dei docenti) corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

- ⇒ progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole;
- ⇒ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica.

■ Il Consiglio di classe:

- ⇒ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l'integrazione, la cooperazione e l'aiuto tra pari;
- ⇒ propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
- ⇒ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità; o nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva,
- ⇒ richiede supporto educativo al Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
- ⇒ propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, richiede a mezzo del Coordinatore di classe, interventi e supporto alla Psicologa d'istituto e/o alla Referente per il bullismo-cyberbullismo;
- ⇒ Il Coordinatore di classe segnala i casi di bullismo e cyber bullismo alla Dirigenza per l'attuazione delle misure di cui alla legge n.71/2017.

■ Il Docente:

- ⇒ intraprende azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- ⇒ valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.
- ⇒ potenzia le abilità sociali degli studenti;

- ⇒ informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

■ **I Genitori:**

- ⇒ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ⇒ sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ⇒ vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ⇒ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- ⇒ conoscono il Regolamento di comportamento;
- ⇒ conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

■ **I collaboratori scolastici:**

- ⇒ partecipano attivamente alle iniziative messe in atto dall'Istituto per la prevenzione del disagio;
- ⇒ nello svolgimento delle attività di vigilanza collaborano fattivamente al mantenimento di un clima relazionale sereno.

■ **Le studentesse e gli studenti:**

- ⇒ sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
- ⇒ imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;

- ⇒ sono a conoscenza che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- ⇒ sono a conoscenza che non è loro consentito, durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
- ⇒ conoscono il Regolamento d'Istituto
- ⇒ rispettano il Regolamento d'Istituto e nel caso di violazione dello stesso accettano le relative sanzioni disciplinari.

AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE

Le misure sulle quali è possibile lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, ossia:

- ◆ prevenzione;
- ◆ collaborazione con l'esterno;
- ◆ intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni.
- ◆ Prevenzione

Al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, è fondamentale che gli adulti di riferimento (in particolare, genitori e docenti) siano in grado di cogliere e segnalare i messaggi di disagio che si manifestano nei minori.

■ Sintomi

- ◆ Sintomi fisici: malessere fisico, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;

- ◆ sentimenti di tristezza e solitudine;
- ◆ apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
- ◆ interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
- ◆ sostanziali cambiamenti nel tono dell'umore (es. il minore è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
- ◆ paure, fobie, incubi;
- ◆ riduzione della frequenza scolastica (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato...);
- ◆ bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
- ◆ mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
- ◆ depressione, attacchi d'ansia;
- ◆ problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
- ◆ controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet);
- ◆ rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
- ◆ sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare manie di persecuzione e/o tratti ossessivi).

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi agite da di bulli e cyberbulli sono:

- ◆ aggressività verbale, arroganza, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
- ◆ atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come più deboli o diversi da sé;
- ◆ condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
- ◆ distacco affettivo;
- ◆ comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
- ◆ presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

■ Sicurezza informatica

Un'ulteriore forma di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all'interno del contesto scolastico; il Liceo Scientifico "Pitagora" si è dotato di una ePolicy che disciplina gli accessi al web e richiede il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari/tablet.

■ Interventi educativi

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- ◆ somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo. Di particolare importanza è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;
- ◆ adesione alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "*Safer Internet Day*", allo scopo di sensibilizzare gli allievi, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- ◆ discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- ◆ promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.
- ◆ formazione dei collaboratori scolastici, adulti presenti nella scuola e, in quanto tali, responsabili della vigilanza e della segnalazione di comportamenti anomali o di episodi di rilevanza da riferire al Responsabile di sede.

■ Collaborazione con l'esterno

Si esplica principalmente attraverso:

- ◆ azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell'Ordine del territorio, associazioni del territorio e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti;

- ◆ incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- ◆ incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con l'Istituzione formativa;
- ◆ collaborazione con le famiglie che, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno garantire un'adeguata vigilanza, controllando e monitorando le loro attività on-line.

Intervento in casi di bullismo e/o cyberbullismo: misure correttive e sanzioni

- ◆ Nel Regolamento d'Istituto sono previste specifiche azioni disciplinari nel caso di fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- ◆ Il provvedimento disciplinare ha finalità educative. Chi commette atti riconducibili al bullismo e/o al cyberbullismo deve in primo luogo essere supportato nella comprensione delle conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima. In questa fase è determinante la condivisione con la famiglia, che è chiamata ad assumere un atteggiamento costruttivo e collaborativo, volto alla gestione più funzionale e corretta della situazione problematica.

Schema procedure in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo

Chiunque, all'interno dell'Istituto, venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, informa immediatamente la Dirigenza, a fenomeni di (cyber)bullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

■ 1^ Fase: analisi e valutazione

- ◆ Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, Psicologo della Scuola.
- ◆ raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità e soggetti coinvolti;

- ◆ colloqui con gli attori principali (singoli e gruppo), al fine di raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti nel modo più oggettivo possibile e libero da pregiudizi e interpretazioni personali;
- ◆ attivazione della consulenza di specialisti.

Si ricorda che tutte le informazioni raccolte in questa fase devono essere trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza.

Al termine della fase di raccolta delle informazioni:

- ◆ se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive, si avvia la fase di intervento, definendo le specifiche azioni da intraprendere;
- ◆ se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, non si interviene in modo specifico, si prosegue l'azione educativa.

■ **2^ Fase: azioni e provvedimenti**

Se i fatti sono confermati si procede con:

- ◆ comunicazione alla famiglia della vittima da parte della Dirigenza, coadiuvata dal Referente per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; nel corso del colloquio si provvede alla redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata nell'apposito registro dei Verbali;
- ◆ convocazione della famiglia del minore autore degli agiti; nel corso del colloquio si provvede alla redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata nell'apposito registro dei Verbali;
- ◆ convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità, per concordare modalità di intervento all'interno del/dei gruppo/i classe, analizzando le risorse disponibili all'interno e all'esterno dell'Istituto;
- ◆ eventuale avvio della procedura giudiziaria, mediante denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Carabinieri, ecc.);

- ◆ segnalazione ai Servizi Sociali del Comune nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti.

■ 3^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

- ◆ Dirigente scolastico, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
 - ◆ provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti dell'autore degli agiti, sia nei confronti della vittima.
-

ALLEGATO 1

1. GESTIONE DEI CASI



Attenzione!

Prima di procedere accertarsi sempre di come siano realmente andati i fatti senza minimizzare né enfatizzare. È importante avvisare subito un adulto di riferimento nella scuola (Docente, Referente Per il Bullismo e Cyberbullismo o il Dirigente)

ANALISI DI POSSIBILI CASI

CASO A: SOSPETTO

Il docente sospetta che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile ad un episodio di Bullismo e Cyberbullismo (d'ora in poi B&C)

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE:

- ◆ Condivide con il **referente B&C**: valuta con lui le possibili strategie d'intervento
- ◆ Dialoga con i **colleghi/e**, condividendo le sue preoccupazioni, per valutare insieme se sia il caso di avvisare il **consiglio di classe**.
- ◆ Valuta, eventualmente insieme ai colleghi/e, se sia il caso di avvisare il **Dirigente Scolastico**, anche in base al regolamento interno o a prassi consolidate.
- ◆ Sonda il clima di classe, ascoltando i ragazzi e monitorando ciò che accade, raccoglie informazioni senza fare indagini o interrogatori
- ◆ Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio nell'Istituto.

CLASSE/I DA COINVOLGERE

- Dialoga con la classe: parla del B&C con la classe, senza far riferimento agli alunni che sospetta essere coinvolti nella situazione
- Suggerisce di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo parlandone con un/a amico/a e un adulto di riferimento (un genitore o un professore con cui sia facile dialogare)
- Programma un'attività laboratoriale in classe
- Previene, se ancora non ci sono evidenze, lavorando con la classe sul clima e proponendo attività sull'empatia e sul riconoscimento delle emozioni proprie e altrui

- Informa gli alunni su ciò che dice la legge italiana sul B&C
- Continua a monitorare la situazione

CASO B: EVIDENZA

il docente ha evidenza che stia accadendo qualcosa tra gli alunni/e della propria classe, riferibile a un episodio di B&C.

ATTORI ADULTI DA COINVOLGERE

- Condivide con il **referente B&C**: valuta con lui le possibili strategie d'intervento
- Avvisa il **Dirigente Scolastico**
- Richiede la consulenza dello Psicologo/a scolastico a supporto della gestione della situazione, in base alla gravità
- Dialoga con i **collegli/e**: per condividere informazioni e strategie
- Informa i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dei ragazzi/e direttamente coinvolti (qualsiasi ruolo abbiano avuto), se possibile con la presenza dello psicologo/a su quanto accade e condivide informazioni e strategie
- Informa i **genitori** di ragazzi/e infraquattordicenni della possibilità di richiedere la rimozione, l'oscuramento o il blocco di contenuti offensivi ai gestori di siti internet o social o, successivamente, al Garante della Privacy
- Valuta come coinvolgere gli **operatori scolastici** su quanto sta accadendo
- A seconda della situazione e delle valutazioni operate con il **referente B&C, il Dirigente e i genitori**, segnala alla **Polizia Postale**: a) contenuto b) modalità di diffusione

Se è opportuno, richiede un sostegno ai **Servizi Territoriali** o ad altre **Autorità competenti** (vedi *A chi rivolgersi*)

CLASSE/I DA COINVOLGERE

- Cerca di capire il livello di diffusione dell'episodio nell'Istituto e parla della necessità di non diffondere ulteriormente online i materiali
- Dialoga con la classe: parla del B&C con la classe senza far riferimento agli alunni coinvolti nella situazione
- Suggerisce di chiedere aiuto per situazioni di questo tipo parlandone con un/a amico/a e un adulto di riferimento (un genitore o un professore con cui sia facile dialogare)
- Programma un'attività laboratoriale per facilitare l'elaborazione della situazione
- Trova il modo di supportare la vittima e di responsabilizzare i compagni rispetto al loro ruolo, anche solo di spettatori, nella situazione

IL DIRIGENTE, IN ACCORDO CON IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Informa le famiglie degli alunni coinvolti
- Attiva gli interventi individuali: adotta misure di supporto per la vittima (anche eventualmente in collaborazione con i Servizi Socio Sanitari del Territorio ASST)
- Prevede sanzioni e percorsi rieducativi di supporto per il bullo
- Attiva interventi di classe di riflessione e discussione, allo scopo di modificare le relazioni tra gli alunni. La discussione in classe dovrà essere proseguita anche una volta conclusa la fase disciplinare, per evitare che si ripropongano le stesse dinamiche negative che hanno portato all'episodio di bullismo/cyberbullismo.

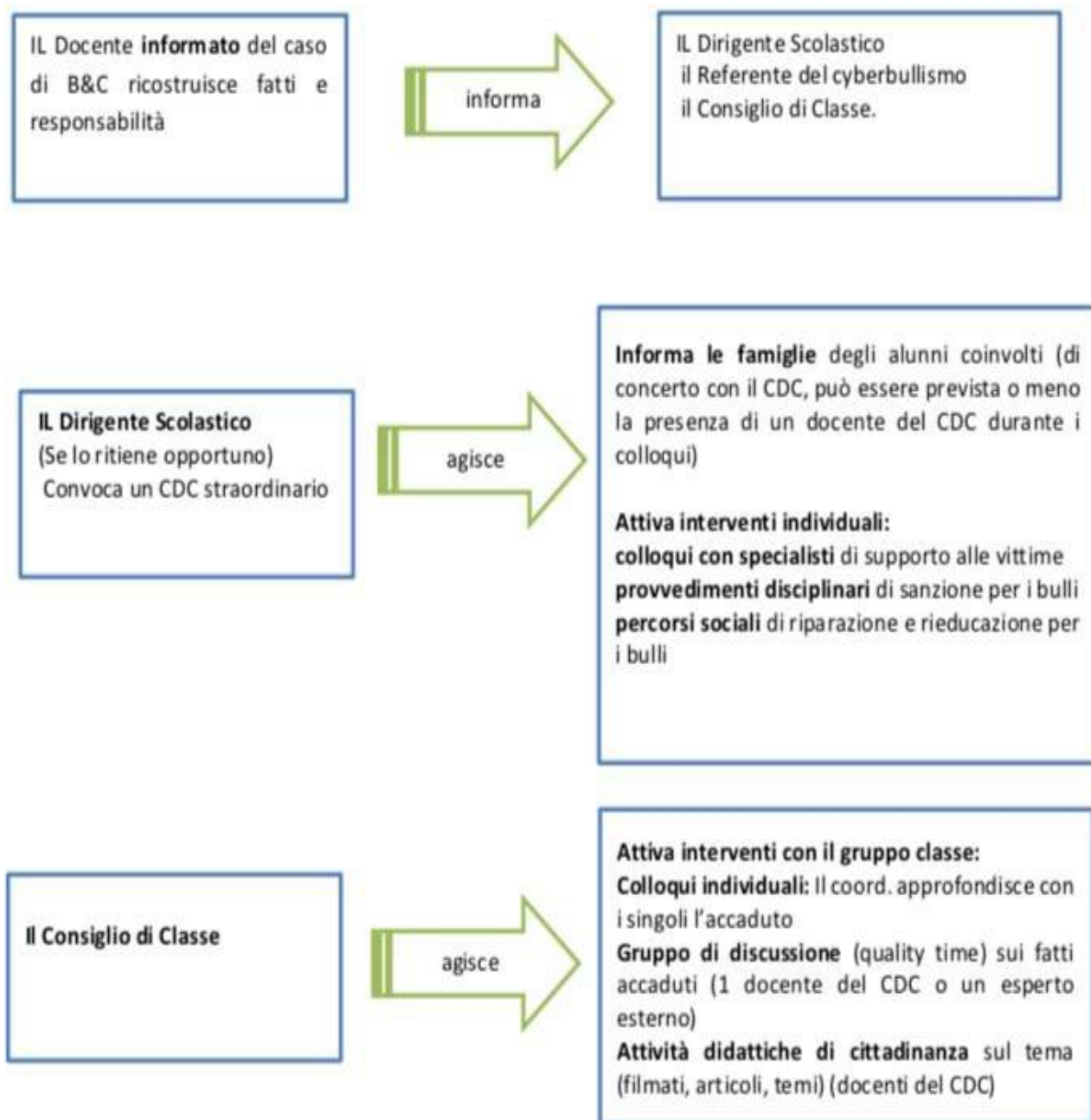
N.B.: in caso di dubbio sulla procedura da espletare o sull'interpretazione della situazione puntiforme, può chiedere in ogni momento una consulenza telefonica alla *Helpline* del Progetto Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96 – operativo h 24

COSA DEVE FARE UNO STUDENTE SE ASSISTE A UN EPISODIO DI BULLISMO

- Accorgersi della situazione: in base agli approfondimenti fatti a scuola, chiedersi se si tratta di un episodio di B&C
- Interpretarlo come un'emergenza
- Assumersi la responsabilità dell'intervento: "Mi riguarda. È anche un mio problema. Il mio intervento può essere utile. Non sono né complice, né spettatore passivo"
- Conoscere le strategie per intervenire:
 - a) Prendersi cura della vittima, per es.: ascoltarla, darle sostegno emotivo, consolarla, cercare di difenderla
 - b) Adottare comportamenti pro-vittima, es.: dire in modo assertivo al bullo di smetterla, coinvolgere la vittima nella propria rete sociale
 - c) Adottare comportamenti anti-bullo, per es.: non diventare complice del bullo, non restare a guardare senza fare niente, non ridere, mostrare disapprovazione per quello che sta accadendo, non condividere, non mettere "like"
 - d) Cercare aiuto, per es.: chiedere agli amici, parlare con un adulto (genitori, insegnanti, allenatori), segnalare la situazione
 - Implementare la decisione, cioè attuare le strategie sopra elencate

IN SINTESI

Se si tratta di Bullismo e/o Cyberbullismo **si segue** quanto stabilito dalla **Legge Nazionale 29 maggio 2017, n. 71**



CYBERBULLISMO COME INVIARE LE SEGNALAZIONI

Il Garante per la protezione dei dati personali ha predisposto un modello per la segnalazione e il reclamo in materia di cyberbullismo e un indirizzo e-mail dedicato, in caso di inadempienza o mancata individuazione del responsabile del sito internet o social media su cui sono stati pubblicati contenuti lesivi di minori.

La recente legge n. 71/2017 prevede che ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di un atto di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

Qualora, entro le quarantotto ore successive, il soggetto responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore.

Sul sito del Garante <https://www.garanteprivacy.it> è ora disponibile una scheda informativa sui contenuti della legge n. 71/2017, nonché il previsto modello per la segnalazione e il reclamo, da inviare all'indirizzo e-mail cyberbullismo@gpdp.it

Il modello presenta una sezione in cui inserire i dati anagrafici, quindi la segnalazione dell'episodio di cyberbullismo, relativamente alla quale è possibile scegliere tra i seguenti comportamenti: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati, ovvero diffusione di contenuti on line allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Segue l'indicazione del sito internet, social media o altro indirizzo web, sui cui è avvenuta la diffusione di contenuti lesivi, con la possibilità di allegare documenti (ad es. immagini, video, screenshot, etc.) e inserire una sintetica descrizione dei fatti.

Il modello richiede infine di specificare se il soggetto responsabile del sito internet non abbia provveduto all'oscuramento, rimozione o blocco, oppure non sia stato possibile identificare il suddetto responsabile, e se sia stata presentata o meno denuncia/querela per i fatti descritti.

A CHI RIVOLGERSI?

Gli attori sul territorio per intervenire

A chi rivolgersi nel caso un minore - bambino o adolescente - si trovi ad affrontare problematiche relative all'utilizzo delle tecnologie dell'innovazione e della comunicazione?

Il primo aspetto fondamentale da sottolineare, e che può rappresentare una criticità per gli adulti di riferimento, è quello di stabilire a quale Servizio rivolgersi e con quale priorità. Non va infatti dimenticato che, quand'anche la problematicità si generi o si sviluppi online, le conseguenze offline, anche a livello psicologico, non sono minori o di minor importanza.

Se l'aspetto tecnico può prevalere in termini di urgenza (si pensi all'importanza, in una situazione di cyberbullismo, che un contenuto denigratorio venga tempestivamente bloccato), anche le conseguenze sul piano della reputazione offline e i vissuti di chi è vittima hanno un'importanza cruciale.

L'aiuto di un esperto può essere determinante in questa fase, al fine di valutare i dettagli della specifica circostanza e comprendere quale possa essere il Servizio più adatto da informare della situazione, quale per primo e quale per ogni sfumatura particolare del singolo caso.

Di seguito si elencano i principali Servizi ed Agenzie del territorio deputate alla presa in carico dei vari aspetti che una problematica connessa all'utilizzo di internet può presentare. Mentre l'Ufficio Regionale Scolastico si occupa, in particolare, dei casi di cyberbullismo, gli altri enti gestiscono, con vari ruoli e gradi, tutti i comportamenti a rischio correlati ad un uso improprio di internet.

- **Comitato Regionale Unicef:** laddove presente, su delega della regione, svolge un ruolo di difensore dei diritti dell'infanzia.
[<https://www.unicef.it/comitati-locali/sardegna/>]
- **Corecom** (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione alla tutela dei minori.
<https://www.consregsardegna.it/corecom/conciliazione>
- **Ufficio Scolastico Regionale:** supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella segnalazione di comportamenti a rischio correlati all'uso di internet.
<http://www.sardegna.istruzione.it>

- **Polizia Postale e delle Comunicazioni:** accoglie tutte le segnalazioni relative a comportamenti a rischio nell'utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.
<https://www.commissariatodips.it/profilo/contatti/index.html>
- **Aziende Sanitarie Locali:** forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o psichiatrico delle situazioni problematiche vissute in Rete.
- **Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Difensore Civico:** segnalano all'Autorità Giudiziaria i Servizi sociali e competenti; accolgono le segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; segnalano alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.
<https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/relazioni-con-i-cittadini/autorita-di-garanzia/garante-regionale-per-linfanzia-e-ladolescenza/>
- **Tribunale per i Minorenni:** segue tutti i procedimenti che riguardano reati, misure educative, tutela e assistenza.
<https://giustizia.sardegna.it/ufficijudiziari/minori.aspx?pn1=3>
- Ogni cittadino può rivolgersi ai Servizi e alle Agenzie descritte per rappresentare la propria situazione che riguardi difficoltà nel rapporto tra minori e la Rete. Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture sul territorio nazionale è possibile consultare il **Vademecum di Generazioni Connesse** “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani”, in https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/Vademecum/2016/impaginato%20vademecum.pdf senza dimenticare che la **Helpline di Telefono Azzurro** in <https://azzurro.it/linea-di-ascolto-1-96-96/> è sempre attiva nell'offrire una guida competente ed un supporto in tale percorso. La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenni.
- **Il servizio di Helpline è riservato, gratuito e sicuro**, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online. Le informazioni personali sono strettamente

riservate e non vengono condivise con altri senza espressa autorizzazione, tranne nei casi previsti per legge, ovvero nel caso in cui il bambino/adolescente sia in una situazione di grave pericolo. **La linea di ascolto 1.96.96** è attiva 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. **La chat** è attiva dal lunedì alla domenica.

Entrambe forniscono un aiuto immediato e competente su questioni quali:

- Uso sicuro di Internet e dei social network
 - Adescamento online/grooming
 - Pedopornografia
 - Cyberbullismo
 - Sexting, pornografia e sessualità online degli adolescenti
 - Gioco d'azzardo online
 - Violazione della Privacy
 - Furto di identità in rete
 - Esposizione a contenuti nocivi online
 - Dipendenza da Internet
 - Esposizione a siti violenti, razzisti, che invitano al suicidio o a comportamenti alimentari scorretti (pro-anoressia e pro-bulimia)
 - Dipendenza da shopping online
 - Videogiochi online non adatti ai ragazzi
-
- Il servizio **Hotline** si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma anonima, relative a **contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la rete**. Segnalare la presenza di materiale pedopornografico online consente alle forze dell'ordine di investigare al fine di individuare non solo chi produce, detiene e condivide questo materiale ma, soprattutto, di identificare i minori presenti nelle immagini e nei video e assicurare loro la protezione e il supporto necessari.
 - I due servizi messi a disposizione dal **Safer Internet Center** sono:
Clicca e segnala di Telefono Azzurro in <https://azzurro.it/clicca-e-segnala/>
Stop-it di Save the Children Italia in <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/stop-it>

Le segnalazioni relative alla presenza di materiale pedopornografico online sono inviate al Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia su Internet (C.N.C.P.O.), istituito presso il servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, seguendo procedure concordate e nel rispetto della privacy del segnalante, come

disposto dalla legge in materia. È importante fornire solo le informazioni che si hanno a disposizione e non attivarsi per ricercarne altre: in questo caso si rientrerebbe nella ricerca proattiva di materiale pedopornografico e di conseguenza passibili di reato. Sulla base della segnalazione ricevuta, gli operatori di entrambi i Servizi procedono a coinvolgere le Autorità competenti per la gestione degli interventi più opportuni a fronte del contenuto o della piattaforma segnalata.

ALLEGATO 2

INDIRIZZI UTILI SUL TERRITORIO

POLIZIA POSTALE

- Via Simeto 18, 09122 Cagliari - Città Metropolitana di Cagliari
- Tel. 070 27665
- Sito web: <https://www.commissariatodips.it/profilo/contatti/index.html>
- Social: <https://www.facebook.com/commissariatodips/> (Sportello per la sicurezza degli utenti sul Web)

STAZIONE CARABINIERI COMPETENTE PER IL LICEO SCIENTIFICO

“PITAGORA” - SELARGIUS-

- Comando Stazione Selargius
- Via Emilio Lussu, 96, 09047 Selargius - Città Metropolitana di Cagliari
- Tel. 070842622

CORECOM

- Via Cavour, 31, 09124 - Cagliari - Città Metropolitana di Cagliari
- Tel. 800 318 084
- E-mail: corecom@consregsardegna.it,
- Posta certificata: corecomsardegna@pec.crsardegna.it
- Sito web: <https://www.consregsardegna.it/corecom/>

•

TELEFONO AZZURRO

- Sito web: <http://www.azzurro.it/emergenza-0>

SAFER INTERNET CENTER

“Clicca e segnala” di Telefono Azzurro - sito web: www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala

STOP-IT di Save the Children - sito web: www.stop-it.it

CONSULTORI

- Consultorio Familiare Via Mazzini 32 – 09047 Selargius

- E mail: consultorio.selargius@atssardegna.it
- Tel. 070 609 4007 / 070 609 4025